

SENTENZA N.



Procedimento civile
iscritto nel R.G. V.G.
al n. 5466/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano
I° Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Serena Baccolini
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile rubricata al numero di ruolo generale sopraindicato e vertente

tra

nato a Kumasi (Ghana) i

C.F.

rappresentato e difeso in causa dall' avv. Livio Cancelliere ed elett.te dom.to in
Milano Corso di Porta Nuova n. 34 presso lo studio del difensore giusta procura
in atti

PARTE RICORRENTE

e

**MINISTERO dell'INTERNO- COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO della Protezione Internazionale di Milano**

PARTE RESISTENTE CONTUMACE

con l'intervento del PM presso il Tribunale di Milano

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the judge, written over the printed text 'Visto del Giudice Estensore'.

Oggetto: Riconoscimento status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951

CONCLUSIONI

per parte ricorrente :

come da conclusioni in calce al ricorso introduttivo che devono intendersi come integralmente trascritte

per l'intervenuto PM: *"Chiede che il tribunale voglia rigettare le domande proposte dalla parte attrice in quanto inammissibili infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate".*

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13/6/2009 – cittadino originario del Ghana - proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego emesso in data 30/1/09 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano onde ottenere in principalit  il riconoscimento dello status di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 ed, in subordine, il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10, comma 3, Cost., il riconoscimento alla protezione sussidiaria nonch  il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 e 19 D.lgs. n. 286/98.

Instaurato il contraddittorio con notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al PM ed alla Commissione resistente nessuno si costituiva per l'Amministrazione che faceva pervenire gli atti inerenti al procedimento amministrativo conclusosi con il diniego in questa sede opposto.

Sentito il ricorrente ed integrata la documentazione la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11/6/2010.

Preliminarmente occorre osservare che in ragione della natura della controversia e del diritto soggettivo azionato in principalit  (parte ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione internazionale) deve trovare applicazione il rito speciale introdotto con il D.Lgs n. 25/08 che prevede la

possibilità per il richiedente di proporre ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale nel termine di giorni 30 dalla relativa notifica.

Nella fattispecie oggetto di valutazione, tale condizione di ammissibilità è stata rispettata.

Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei presupposti, richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale, per il riconoscimento del diritto soggettivo alla protezione internazionale (nelle forme date dalla convenzione di Ginevra del 28/7/1951) indipendentemente dai lamentati vizi dell'atto amm/vo opposto che, per quello che in questa sede interessa, risultano essere irrilevanti.

La normativa sostanziale di riferimento è il d.lgs. 251/2007, che ha dato esecuzione in Italia alla direttiva CE 83/2004.

Tale più recente normativa ha specificato e disciplinato la protezione internazionale prevedendo, oltre al riconoscimento dello status di rifugiato, la concessione di protezione sussidiaria, che ha sostituito (art. 34 d.lgs 251/2007) il permesso per motivi umanitari di cui all' art. 19 TU emigrazione di cui al d.lgs. 25.7.1998 n. 286. La concessione di tale permesso non rientra più nella protezione internazionale del cui riconoscimento, trattandosi di diritto soggettivo, viene investito il tribunale ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008 n. 35. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è, ex art. 32 comma 3 del suddetto d.lgs. 25/2008, un provvedimento amministrativo, rilasciato dal prefetto su segnalazione della commissione territoriale, senza che l'esercizio di tale facoltà possa essere censurato avanti all'a.g.o. ed escludendo che tale concessione sia nel potere del giudice adito ex art. 35 cit.

Il d.lgs. 19.11.2007 n. 251 agli artt. 7 e 8 definisce e delimita l'ipotesi di "atti di persecuzione" rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato; in particolare precisa che gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per la loro natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani, riguardare in prima persona la parte richiedente, ed essere riconducibili ai motivi di cui all'art. 8.

I presupposti della protezione sussidiaria sono invece dettati dall'art. 2, comma 1, lett. f) d. lgs. 25/08 con rimando all'art. 14 d. lgs. n. 251/2007, ossia il pericolo di "*danni gravi*" rappresentati da "*condanna a morte o all'esecuzione della pena di*

morte”, “tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine”, ovvero “minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale” anche tale ipotesi richiede che gli atti vessatori o i rischi di danni gravi riguardino in prima persona il richiedente.

Alla luce delle recenti pronunce del giudice di legittimità (cfr. Cass. 25/11/2005 n. 25028; 25/8/2006 n. 18549; 1/9/2006 n. 18940) non ritiene questo tribunale che, a valle della legislazione nazionale - d.l. 416/1989, d.lgs. 140/2005, d.lgs. 251/2007 e d.lgs. 25/2008 - con cui sono state recepite le convenzioni internazionali e le direttive comunitarie in materia, il diritto d'asilo possa ritenersi autonoma forma di protezione, disciplinata direttamente dall'art. 10 della Costituzione e diversa dalle forme espressamente disciplinate dalla suddetta legislazione ordinaria (status di rifugiato, protezione sussidiaria). Precedentemente alla suddetta nuova disciplina buona parte della giurisprudenza, cui aveva aderito anche questo tribunale, riteneva l'immediata precettività dell'art. 10 della Costituzione, e quindi il riconoscimento di un autonomo diritto d'asilo a fianco del riconoscimento dello *status* di rifugiato ex Convenzione di Ginevra 28.7.1954 n. 722 (ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722) sul rilievo che l'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche è concetto diverso e più ampio rispetto agli atti di persecuzione di cui alla suddetta convenzione. Il nuovo assetto normativo, che non solo ha ampliato le ipotesi rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, inserendovi anche la violazione grave dei “*diritti umani fondamentali*”, ma ha altresì aggiunto la protezione sussidiaria, su diversi presupposti in fatto, costituisce, a giudizio di questo tribunale, una disciplina puntuale ed esaustiva della protezione dello straniero come voluta dalla carta costituzionale, così circoscrivendo la portata precettiva dell'art. 10 della Costituzione al diritto del richiedente a permanere sul territorio dello Stato per la durata del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.

Sotto il profilo probatorio, va tenuto conto del ridotto onere probatorio di cui all'art. ex art. 3, comma 5, d. lgs. 251/07 – i fatti dichiarati potendo essere considerati “*veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che (...) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda*”, che “*tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed*

è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi", che "le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone", che "il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile" e che "dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile".

La vicenda personale raccontata dal richiedente appare credibile e depone per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Dal quadro probatorio acquisito è possibile affermare che siano stati posti in essere comportamenti persecutori e diretti alla persona del nell'anno 2007, in epoca prossima alla sua fuga dal paese di origine.

La documentazione (cfr. in particolare certificazione medica in data 24/5/2010 a firma del dott. , dirigente dell'Azienda USL di Parma attestante disturbo post traumatico da stress e relazione clinica del 30/3/2010 dell'ASL di Parma attestante esiti cicatrizzanti) prodotta rende, infatti, verosimile ed offre riscontri a quanto dichiarato in ordine alla degradante detenzione subita per avere svolto attività in opposizione alle forze governative nonostante l'attività da ultimo svolta presso il Servizio Immigrazione della Polizia del Ghana (ASI) in Accra.

Il richiedente, senza contraddizioni e con coerenza, ha raccontato la sua storia personale in tutte le sedi ove è stato sentito illustrando con chiarezza, verosimilmente agevolato dal grado di istruzione ricevuto (laurea in economia e sociologia con iscrizione al Master Europ in lingue straniere applicate al commercio estero presso l'Università di Parma), le vicissitudini patite e che devono ritenersi compatibili con la critica condizione politica dello Stato di origine.

Dall'ingresso sul territorio italiano ha sempre mostrato un comportamento irreprensibile e, ad oggi, presta attività lavorativa in ufficio trattenendo rapporti con l'estero risiedendo a Parma.

L'accoglimento della domanda principale esime il Tribunale da ogni ulteriore valutazione in ordine alle richieste formulate in subordine.

La natura della controversia e la mancata costituzione dell'Amministrazione convenuta esimono il Tribunale dal provvedere sulle spese di lite.

P Q M

Il Tribunale di Milano, 1° Sezione Civile, definitivamente pronunciando disattese ogni diverse domande eccezioni e deduzioni, così provvede:

- 1) accerta il diritto di (n. a Kumasi (Ghana) il
8/9/1973 allo status di rifugiato politico;
- 2) nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Milano il 28/8/2010

Il Giudice


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, = 4 SET 2010



IL CANCELLIERE
LIBRE CI
Dante Fridelfi